

# Legge federale sulla protezione degli animali (LPA<sub>n</sub>)

del 16 dicembre 2005 (Stato 1° maggio 2017)

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visti gli articoli 80 capoversi 1 e 2 nonché 120 capoverso 2 della Costituzione federale<sup>1</sup>;

visto il messaggio del Consiglio federale del 9 dicembre 2002<sup>2</sup>,

*decreta:*

## Capitolo 1: In generale

### Art. 1 Scopo

Scopo della presente legge è di tutelare la dignità e il benessere degli animali.

### Art. 2 Campo d'applicazione

<sup>1</sup> La legge si applica ai vertebrati. Il Consiglio federale determina a quali invertebrati essa è pure applicabile e in quale misura. A tal fine si orienta ai ritrovati scientifici inerenti alla sensorialità degli invertebrati.

<sup>2</sup> Sono fatte salve le leggi federali del 20 giugno 1986<sup>3</sup> sulla caccia, del 1° luglio 1966<sup>4</sup> sulla protezione della natura e del paesaggio, del 21 giugno 1991<sup>5</sup> sulla pesca, del 13 dicembre 2002<sup>6</sup> sulla formazione professionale e del 1° luglio 1966<sup>7</sup> sulle epizoozie.

### Art. 3 Definizioni

Nella presente legge s'intende per:

- a. *dignità*: il valore intrinseco dell'animale, che va rispettato da chiunque se ne occupi. Il fatto di arrecare all'animale un aggravio che non può essere giustificato da interessi preponderanti è lesivo della sua dignità. Vi è aggravio per l'animale se gli sono inflitti in particolare dolori, sofferenze o lesioni, se l'animale viene posto in stato d'ansietà o mortificato, se s'interviene in

RU 2008 2965

- 1 RS 101
- 2 FF 2003 580
- 3 RS 922.0
- 4 RS 451
- 5 RS 923.0
- 6 RS 412.10
- 7 RS 916.40

modo assai incisivo sul suo fenotipo o si pregiudicano le sue capacità, oppure se l'animale viene eccessivamente strumentalizzato;

- b. *benessere*: il benessere dell'animale, che è garantito segnatamente se:
1. le condizioni di detenzione e l'alimentazione non ne compromettono le funzioni fisiologiche o il comportamento e non ne sollecitano oltremodo la capacità di adattamento,
  2. ne è assicurato il comportamento conforme alla specie entro i limiti della capacità di adattamento biologica,
  3. l'animale è clinicamente sano,
  4. si evitano all'animale dolori, lesioni e ansietà;
- c. *esperienze sugli animali*: qualsiasi procedimento che utilizza animali vivi al fine di:
1. verificare un'ipotesi scientifica,
  2. accertare l'effetto di una determinata misura sull'animale,
  3. sperimentare una sostanza,
  4. prelevare o analizzare cellule, organi o liquidi organici, salvo nell'ambito della produzione agricola, dell'attività diagnostica o curativa sull'animale o per verificare lo stato di salute di popolazioni di animali,
  5. ottenere o riprodurre organismi estranei alla specie,
  6. fornire un supporto all'insegnamento, alla formazione e alla formazione continua<sup>8</sup>.

#### **Art. 4** Principi

<sup>1</sup> Chi si occupa di animali deve:

- a. tener conto adeguatamente dei loro bisogni; e
- b. nella misura in cui lo scopo della loro utilizzazione lo consenta, provvedere al loro benessere.

<sup>2</sup> Nessuno ha il diritto di infliggere ingiustificatamente dolori, sofferenze o lesioni a un animale, porlo in stato d'ansietà o ledere in altro modo la sua dignità. È vietato maltrattare e trascurare gli animali o affaticarli inutilmente.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale vieta altre pratiche su animali che ne ledono la dignità.

#### **Art. 5** Formazione e informazione

<sup>1</sup> La Confederazione può promuovere la formazione e la formazione continua delle persone che si occupano degli animali.

<sup>8</sup> Nuova espr. giusta il n. 20 dell'all. alla LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

<sup>1bis</sup> Il Consiglio federale può prevedere che determinati corsi di e di formazione continua siano subordinati al riconoscimento da parte della Confederazione o dei Cantoni.<sup>9</sup>

<sup>2</sup> La Confederazione provvede a informare il pubblico in materia di protezione degli animali.

## **Capitolo 2: Trattamento degli animali**

### **Sezione 1: Detenzione di animali**

#### **Art. 6**           Requisiti generali

<sup>1</sup> Chi detiene un animale o lo accudisce deve nutrirlo e curarlo adeguatamente, garantirgli l'attività e la libertà di movimento necessarie al suo benessere e, per quanto necessario, offrirgli un ricovero.

<sup>2</sup> Dopo aver consultato le cerchie interessate, il Consiglio federale emana prescrizioni sulla detenzione di animali, segnatamente sotto forma di requisiti minimi, tenendo conto delle conoscenze scientifiche, delle esperienze pratiche e dell'evoluzione delle tecniche. Esso vieta i metodi di detenzione contrari ai principi della protezione degli animali.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale può stabilire i requisiti in materia di formazione e di formazione continua dei detentori di animali e delle persone che addestrano o curano animali.<sup>10</sup>

#### **Art. 7**           Obbligo di annuncio e di autorizzazione, divieti<sup>11</sup>

<sup>1</sup> Il Consiglio federale può assoggettare determinati metodi di detenzione, la detenzione di determinate specie di animali e determinate cure all'obbligo di annuncio o di autorizzazione.<sup>12</sup>

<sup>2</sup> L'immissione in commercio di sistemi e impianti di stabulazione fabbricati in serie destinati ad animali da reddito necessita di un'autorizzazione della Confederazione. L'autorizzazione è rilasciata soltanto se i sistemi e gli impianti soddisfano le esigenze per una corretta detenzione degli animali. Il Consiglio federale disciplina la procedura di autorizzazione e stabilisce a quali animali da reddito la stessa è applicabile. Per determinati metodi di detenzione può prevedere deroghe all'obbligo di autorizzazione.

<sup>9</sup> Introdotta dal n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6279; FF **2011** 6287).

<sup>10</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6279; FF **2011** 6287).

<sup>11</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6279; FF **2011** 6287).

<sup>12</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6279; FF **2011** 6287).

<sup>3</sup> La detenzione professionale e privata di animali selvatici che richiedono cure o condizioni di detenzione speciali necessita di un'autorizzazione. È vietata l'importazione di delfini e altri cetacei.<sup>13</sup>

<sup>4</sup> Il Consiglio federale può assoggettare all'obbligo di annuncio o di autorizzazione oppure vietare l'immissione in commercio e l'utilizzo di mezzi ausiliari e apparecchi destinati all'addestramento e al controllo degli animali che provochino loro dolore.<sup>14</sup>

#### **Art. 8** Protezione degli investimenti

Le costruzioni e installazioni destinate agli animali da reddito autorizzate secondo la presente legge possono essere utilizzate almeno per la durata ordinaria d'ammortamento.

#### **Art. 9** Guardiani di animali

Il Consiglio federale può determinare in quali settori al di fuori dell'agricoltura è necessario impiegare guardiani di animali.

### **Sezione 2:**

#### **Allevamento di animali e modificazioni d'ingegneria genetica**

#### **Art. 10** Allevamento e produzione di animali

<sup>1</sup> L'applicazione di metodi naturali o artificiali di allevamento o di riproduzione non deve causare agli animali genitori né ai loro discendenti dolori, sofferenze, lesioni o turbe comportamentali dovuti o connessi all'obiettivo zootecnico; sono fatte salve le disposizioni concernenti gli esperimenti sugli animali.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale emana prescrizioni sull'allevamento e la produzione di animali e determina i criteri per valutare la liceità degli obiettivi di allevamento e dei metodi di riproduzione; a tal proposito tiene conto della dignità dell'animale. Esso può vietare l'allevamento, la produzione, la detenzione, l'importazione, il transito e l'esportazione, nonché l'immissione in commercio di animali con determinate caratteristiche, in particolare anomalie fisiche e comportamentali.<sup>15</sup>

#### **Art. 11** Obbligo di autorizzazione per animali geneticamente modificati

<sup>1</sup> Chi produce, alleva, detiene, commercializza o utilizza animali geneticamente modificati necessita di un'autorizzazione cantonale. Se la produzione, l'allevamento, la detenzione, la commercializzazione o l'utilizzazione di animali geneticamente modificati si svolge a fini di ricerca, terapia e diagnosi, l'autorizzazione è data nel-

<sup>13</sup> Per. introdotto dal n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013

(RU **2012** 6279; FF **2011** 6287).

<sup>14</sup> Introdotto dal n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6279; FF **2011** 6287).

<sup>15</sup> Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6279; FF **2011** 6287).

l'ambito dell'articolo 19 capoverso 1. Negli altri casi la procedura d'autorizzazione è retta dalle disposizioni concernenti gli esperimenti sugli animali e dalla legge del 21 marzo 2003<sup>16</sup> sull'ingegneria genetica.

<sup>2</sup> Dopo aver consultato le cerchie interessate, la Commissione federale d'etica per la biotecnologia nel settore non umano, la Commissione federale per la sicurezza biologica e la Commissione federale per gli esperimenti sugli animali, il Consiglio federale stabilisce criteri per la ponderazione degli interessi in materia di produzione, allevamento, detenzione, commercializzazione e utilizzazione di animali geneticamente modificati.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale disciplina i requisiti per gli istituti in cui si svolgono attività secondo il capoverso 1, secondo periodo, in particolare per quanto concerne l'infrastruttura, il personale, la sorveglianza e la documentazione.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale può inoltre prevedere deroghe all'obbligo di autorizzazione o agevolazioni nella procedura di autorizzazione, segnatamente quando è accertato che i metodi di produzione o d'allevamento non provocano negli animali dolori, sofferenze, lesioni o turbe comportamentali e quando è comunque tenuta in debita considerazione la dignità dell'animale.

#### **Art. 12** Obbligo di annuncio

<sup>1</sup> Gli animali geneticamente modificati cui il processo di produzione o l'allevamento arreca dolori, sofferenze, lesioni o turbe comportamentali e la cui dignità risulta comunque lesa devono essere annunciati all'autorità cantonale.

<sup>2</sup> L'autorità cantonale inoltra tali annunci alla commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali e, in base alla proposta di quest'ultima, decide se l'allevamento può continuare.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale disciplina le modalità dell'annuncio.

### **Sezione 3: Circolazione di animali e prodotti animali<sup>17</sup>**

#### **Art. 13<sup>18</sup>** Obbligo di autorizzazione e annuncio

<sup>1</sup> Il commercio professionale di animali e l'utilizzazione di animali vivi per la pubblicità necessitano di un'autorizzazione.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale può assoggettare le manifestazioni interregionali con animali all'obbligo di annuncio o di autorizzazione.

<sup>16</sup> RS 814.91

<sup>17</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6279; FF 2011 6287).

<sup>18</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6279; FF 2011 6287).

**Art. 14** Condizioni, restrizioni e divieti<sup>19</sup>

<sup>1</sup> Il Consiglio federale può, per motivi inerenti alla protezione degli animali, vincolare a condizioni, limitare o vietare l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali.<sup>20</sup> È fatta salva l'importazione di carne koscher e di carne halal, al fine di assicurare un approvvigionamento sufficiente di tale carne alle comunità ebraica e musulmana. Unicamente i membri di queste comunità nonché le persone giuridiche e le società di persone loro appartenenti hanno diritto d'importare e acquistare carne koscher e carne halal.

<sup>2</sup> L'importazione, il transito, l'esportazione e il commercio di pelli di cane e di gatto nonché di loro derivati sono vietati.<sup>21</sup>

**Sezione 4: Trasporti di animali****Art. 15** Principi<sup>22</sup>

<sup>1</sup> I trasporti di animali devono svolgersi con le debite cure e senza inutili ritardi. Il trasporto non deve durare più di sei ore a partire dal punto di carico. Il Consiglio federale disciplina le eccezioni.

<sup>2</sup> Sentite le organizzazioni del settore, il Consiglio federale disciplina i requisiti in materia di formazione e di formazione continua del personale a cui è affidato il trasporto professionale di animali.

**Art. 15a**<sup>23</sup> Trasporti internazionali di animali

<sup>1</sup> Chiunque effettua a titolo professionale trasporti internazionali di animali necessita di un'autorizzazione.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale può stabilire quali norme internazionali devono essere rispettate nell'esercizio di tale attività.

<sup>3</sup> Il transito di bovini, ovini, caprini, suini, cavalli da macello e pollame da macello in Svizzera è limitato al traffico ferroviario o aereo.

<sup>19</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6279; FF 2011 6287).

<sup>20</sup> Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all 1 alla LF del 16 mar. 2012 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette, in vigore dal 1° ott. 2013 (RU 2013 3095; FF 2011 6219).

<sup>21</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6279; FF 2011 6287).

<sup>22</sup> Introdotta dal n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6279; FF 2011 6287).

<sup>23</sup> Introdotta dal n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6279; FF 2011 6287).

## Sezione 5: Interventi su animali

### Art. 16

Gli interventi dolorosi possono essere eseguiti soltanto sotto anestesia totale o locale e da persone esperte. Il Consiglio federale stabilisce le eccezioni. Determina altresì quali persone sono considerate esperte. Sono fatte salve le disposizioni della presente legge concernenti gli esperimenti sugli animali.

## Sezione 6: Esperimenti sugli animali

### Art. 17 Limitazione al minimo indispensabile

Gli esperimenti che provocano all'animale dolori, sofferenze o lesioni, lo pongono in stato d'ansietà oppure che possono compromettere in misura notevole il suo stato generale o ledere in altro modo la sua dignità devono essere limitati al minimo indispensabile.

### Art. 18 Obbligo di autorizzazione

<sup>1</sup> Chi intende svolgere esperimenti sugli animali necessita dell'autorizzazione dell'autorità cantonale competente.

<sup>2</sup> Le pratiche di cui all'articolo 11 capoverso 1, ultimo periodo, sono equiparate sul piano procedurale agli esperimenti sugli animali.

<sup>3</sup> L'autorità cantonale competente sottopone alla commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali le domande di autorizzazione a effettuare esperimenti ai sensi dell'articolo 17.

<sup>4</sup> Le autorizzazioni devono essere limitate nel tempo. Possono essere vincolate a condizioni e oneri.

<sup>5</sup> Gli istituti e i laboratori che svolgono esperimenti sugli animali e i centri di custodia di animali da laboratorio devono tenere un controllo dell'effettivo di animali.

### Art. 19 Requisiti

<sup>1</sup> Il Consiglio federale stabilisce le condizioni che devono soddisfare gli istituti e i laboratori autorizzati a effettuare esperimenti sugli animali, come pure in materia di formazione e di formazione continua del personale e di autorizzazione dei centri di custodia, allevamento e commercio di animali da laboratorio.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale determina i criteri per valutare quali esperimenti sono indispensabili ai sensi dell'articolo 17.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale può dichiarare inammissibili determinati scopi perseguiti con gli esperimenti.

<sup>4</sup> Un esperimento sugli animali è inammissibile in particolare se, commisurato al risultato atteso in materia di conoscenze, arreca all'animale dolori, sofferenze o lesioni sproporzionati o lo pone in stato sproporzionato d'ansietà.

#### **Art. 20** Svolgimento degli esperimenti

<sup>1</sup> È lecito infliggere dolori, sofferenze o lesioni all'animale o porlo in stato d'ansietà soltanto se inevitabile per lo scopo dell'esperimento.

<sup>2</sup> Esperimenti su animali più evoluti si possono eseguire soltanto se lo scopo perseguito non può essere raggiunto con animali meno evoluti e non sono disponibili adeguati metodi alternativi.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale definisce le altre esigenze in materia di svolgimento degli esperimenti.

#### **Art. 20a<sup>24</sup>** Informazione del pubblico

<sup>1</sup> A conclusione di un esperimento sugli animali, dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)<sup>25</sup> pubblica i dati seguenti:

- a. il titolo dell'esperimento e il settore in cui è stato svolto;
- b. lo scopo dell'esperimento;
- c. il numero di animali impiegati per ogni specie;
- d. il grado di aggravio per gli animali coinvolti.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale può prevedere la pubblicazione di ulteriori dati, sempre che non vi si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti degni di protezione.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente il grado di precisione dei dati che le persone responsabili di un esperimento sono tenute a fornire. Tiene conto di interessi pubblici o privati preponderanti degni di protezione.

### **Sezione 6a:<sup>26</sup>**

#### **Sistema d'informazione nell'ambito della sperimentazione animale**

#### **Art. 20b** Scopo e contenuto

<sup>1</sup> La Confederazione gestisce un sistema d'informazione volto a sostenere l'adempimento dei compiti legali federali e cantonali in materia di sperimentazione animale.

<sup>24</sup> Introdotta dal n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU **2012** 6279, **2013** 3707; FF **2011** 6287).

<sup>25</sup> La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU **2004** 4937), con effetto dal 1° gen. 2014. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

<sup>26</sup> Introdotta dal n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6279; FF **2011** 6287).



<sup>2</sup> Il sistema d'informazione comprende i seguenti dati personali:

- a. dati concernenti procedimenti e sanzioni amministrativi e penali;
- b. dati concernenti le autorizzazioni e la sorveglianza degli esperimenti su animali;
- c. dati concernenti le autorizzazioni e la sorveglianza dei centri di custodia, allevamento e commercio di animali da laboratorio;
- d. dati concernenti le notifiche di linee o ceppi animali con mutazioni patologiche;
- e.<sup>27</sup> dati concernenti la formazione e la formazione continua;
- f. dati necessari per la pubblicazione della statistica degli esperimenti sugli animali;
- g. dati necessari per la gestione degli utenti e del sistema.

**Art. 20c** Diritti di accesso

<sup>1</sup> Nell'ambito dei loro compiti legali, possono trattare dati personali, in particolare dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità, nonché accedere a tali dati mediante procedura di richiamo:

- a. i collaboratori dell'USAV che svolgono compiti di alta vigilanza;
- b. i collaboratori delle autorità cantonali preposte al rilascio delle autorizzazioni, nel loro ambito di competenza;
- c. i membri delle commissioni cantonali per gli esperimenti sugli animali, nel loro ambito di competenza;
- d. i collaboratori degli istituti, dei laboratori, dei centri di custodia, allevamento e commercio di animali da laboratorio, nel loro ambito di competenza.

<sup>2</sup> Nell'ambito dei loro compiti legali, i collaboratori delle autorità cantonali preposte al rilascio delle autorizzazioni e i membri delle commissioni cantonali per gli esperimenti sugli animali possono consultare mediante procedura di richiamo i dati relativi a domande e decisioni di autorizzazione di altri Cantoni.

**Art. 20d** Tasse

La Confederazione riscuote dai Cantoni tasse per l'utilizzo del sistema d'informazione. Il Consiglio federale ne determina l'ammontare.

**Art. 20e** Disposizioni supplementari

Il Consiglio federale disciplina:

- a. la collaborazione con i Cantoni;
- b. il catalogo dei dati;

<sup>27</sup> Nuovo testo giusta il n. 20 dell'all. alla LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085).

- c. le responsabilità relative al trattamento dei dati;
- d. i diritti di accesso, segnatamente anche la portata degli accessi mediante procedura di richiamo;
- e. le misure organizzative e tecniche necessarie a garantire la protezione e la sicurezza dei dati, in particolare le condizioni cui è subordinata la concessione dell'accesso;
- f. l'archiviazione;
- g. i termini di conservazione e di cancellazione dei dati.

## **Sezione 7: Macellazione di animali**

### **Art. 21**

<sup>1</sup> I mammiferi possono essere macellati soltanto se sono stati storditi prima del dissanguamento.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale può assoggettare all'obbligo dello stordimento anche la macellazione di altri animali.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale determina i metodi di stordimento ammessi.

<sup>4</sup> Sentite le organizzazioni del settore, il Consiglio federale stabilisce i requisiti in merito alla formazione e alla formazione continua del personale dei macelli.

## **Capitolo 3: Ricerca**

### **Art. 22**

<sup>1</sup> La Confederazione effettua e sostiene la ricerca scientifica rilevante ai fini della protezione degli animali.

<sup>2</sup> In collaborazione con le scuole universitarie e l'industria, la Confederazione promuove in particolare lo sviluppo, il riconoscimento e l'impiego di metodi sostitutivi degli esperimenti sugli animali ovvero di metodi che impiegano un minor numero di animali da laboratorio o comportano un minor aggravio per gli stessi. Essa promuove segnatamente progetti di ricerca volti a eliminare dolori, sofferenze o stati d'ansietà nell'ambito di interventi secondo l'articolo 16.

## **Capitolo 4: Provvedimenti amministrativi e ricorso delle autorità**

### **Art. 23**            Divieto di tenere animali

<sup>1</sup> L'autorità competente può vietare, a tempo determinato o indeterminato, la detenzione, l'allevamento, la commercializzazione o l'impiego a titolo professionale di animali a chi:

- a. è stato punito per ripetute o gravi infrazioni alle prescrizioni della presente legge, ai disposti esecutivi emanati in virtù della stessa o a decisioni dell'autorità;
- b. per altri motivi è incapace di tenere o allevare animali.

<sup>2</sup> Il divieto pronunciato da un Cantone vale in tutta la Svizzera.

<sup>3</sup> L'USAV tiene un registro dei divieti pronunciati. Il registro può essere consultato dai servizi specializzati cantonali di cui all'articolo 33 per l'adempimento dei loro compiti legali.<sup>28</sup>

<sup>4</sup> Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali relativi allo scambio reciproco di informazioni sui divieti pronunciati. Può inoltre rendere applicabili in Svizzera divieti emanati all'estero.<sup>29</sup>

#### **Art. 24** Intervento dell'autorità

<sup>1</sup> L'autorità competente interviene senza indugio se è accertato che animali sono trascurati o tenuti in condizioni del tutto inadeguate. Essa può sequestrare cautelativamente gli animali e collocarli in un luogo adeguato a spese del detentore; all'occorrenza, li vende o li fa abbattere. A tal fine, può avvalersi degli organi di polizia.

<sup>2</sup> Il ricavo della realizzazione, dedotte le spese di procedura, spetta al detentore degli animali.

<sup>3</sup> Se sono accertate violazioni delle prescrizioni della presente legge, le autorità competenti per l'esecuzione sporgono denuncia penale.<sup>30</sup>

<sup>4</sup> Nei casi poco gravi, le autorità competenti per l'esecuzione possono rinunciare a sporgere denuncia.<sup>31</sup>

#### **Art. 25**<sup>32</sup> Ricorso delle autorità

<sup>1</sup> Le decisioni delle autorità cantonali in materia di esperimenti sugli animali possono essere impugnate dall'USAV con i rimedi giuridici previsti dal diritto cantonale e federale.

<sup>2</sup> Le autorità cantonali notificano immediatamente le loro decisioni all'USAV.

<sup>28</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6279; FF **2011** 6287).

<sup>29</sup> Introdotto dal n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6279; FF **2011** 6287).

<sup>30</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6279; FF **2011** 6287).

<sup>31</sup> Introdotto dal n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6279; FF **2011** 6287).

<sup>32</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6279; FF **2011** 6287).

## Capitolo 5: Disposizioni penali

### Art. 26 Maltrattamento di animali

<sup>1</sup> È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:<sup>33</sup>

- a. maltratta un animale, lo trascura, lo sottopone inutilmente a sforzi eccessivi o lede in altro modo la sua dignità;
- b. uccide animali con crudeltà o per celia;
- c. organizza combattimenti fra o con animali, nei quali gli stessi vengono maltrattati o uccisi;
- d. durante lo svolgimento di esperimenti infligge dolori, sofferenze o lesioni a un animale, o lo pone in stato d'ansietà, senza che ciò sia indispensabile per conseguire lo scopo previsto;
- e. abbandona o lascia andare un animale che teneva in casa o nell'azienda, nell'intento di disfarsene.

<sup>2</sup> Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.<sup>34</sup>

### Art. 27<sup>35</sup> Infrazioni in materia di circolazione di animali e prodotti animali

<sup>1</sup> ...<sup>36</sup>

<sup>2</sup> È punito con la multa fino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente, viola le condizioni, le restrizioni o i divieti in materia di circolazione di animali e di prodotti animali di cui all'articolo 14. Il tentativo, la complicità e l'istigazione sono punibili. Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.

### Art. 28 Altre infrazioni

<sup>1</sup> È punito con la multa sino a 20 000 franchi, sempre che non sia applicabile l'articolo 26, chiunque intenzionalmente:<sup>37</sup>

- a. viola le prescrizioni sulla detenzione di animali;
- b. viola le prescrizioni sull'allevamento o la produzione di animali;
- c. viola le prescrizioni sulla produzione, l'allevamento, la detenzione, il commercio o l'utilizzazione di animali geneticamente modificati;

<sup>33</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6279; FF 2011 6287).

<sup>34</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6279; FF 2011 6287).

<sup>35</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6279; FF 2011 6287).

<sup>36</sup> Vedi art. 45a qui appresso.

<sup>37</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6279; FF 2011 6287).

- d. viola le prescrizioni sul trasporto di animali;
- e. viola le prescrizioni concernenti gli interventi su animali o gli esperimenti sugli animali;
- f. viola le prescrizioni sulla macellazione di animali;
- g. intraprende con gli animali altre pratiche vietate dalla legge o dall'ordinanza;
- h.<sup>38</sup> viola le prescrizioni sul commercio professionale di animali;
- i.<sup>39</sup> viola le prescrizioni sull'utilizzazione di animali vivi per la pubblicità.

<sup>2</sup> Il tentativo, la complicità e l'istigazione sono punibili. Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.<sup>40</sup>

<sup>3</sup> È punito con la multa chiunque, intenzionalmente o per negligenza, contravviene a una prescrizione d'esecuzione la cui inosservanza è stata dichiarata punibile oppure a una decisione notificatagli sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo.<sup>41</sup>

#### **Art. 29** Prescrizione

L'azione penale per le contravvenzioni si prescrive in cinque anni; la pena per una contravvenzione in quattro anni.

#### **Art. 30** Persone giuridiche e società commerciali

L'articolo 6 della legge federale del 22 marzo 1974<sup>42</sup> sul diritto penale amministrativo è applicabile.

#### **Art. 31**<sup>43</sup> Perseguimento penale

<sup>1</sup> Il perseguimento e il giudizio dei reati spettano ai Cantoni.

<sup>2</sup> L'USAV persegue e giudica le infrazioni di cui all'articolo 27 capoverso 2 commesse all'atto dell'importazione, del transito e dell'esportazione di animali e di prodotti animali e accertate presso i posti d'ispezione frontaliere riconosciuti. Se vi è simultaneamente un'infrazione alla legge del 18 marzo 2005<sup>44</sup> sulle dogane o alla

<sup>38</sup> Introdotta dal n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6279; FF **2011** 6287).

<sup>39</sup> Introdotta dal n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6279; FF **2011** 6287).

<sup>40</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6279; FF **2011** 6287).

<sup>41</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6279; FF **2011** 6287).

<sup>42</sup> RS **313.0**

<sup>43</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6279; FF **2011** 6287). Vedi art. 45a qui appresso.

<sup>44</sup> RS **631.0**

legge del 12 giugno 2009<sup>45</sup> sull'IVA, le infrazioni sono perseguite e giudicate dall'Amministrazione federale delle dogane.

<sup>3</sup> Se in caso di importazione, transito ed esportazione di animali e di prodotti animali al di fuori dei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti vi è simultaneamente un'infrazione alla legge del 18 marzo 2005 sulle dogane o alla legge del 12 giugno 2009 sull'IVA, le infrazioni sono perseguite e giudicate dall'Amministrazione federale delle dogane.

<sup>4</sup> Se un'infrazione costituisce simultaneamente un'infrazione secondo il capoverso 1, 2 o 3 e un'infrazione alla legge federale del 16 marzo 2012<sup>46</sup> sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette, alla legge del 18 marzo 2005 sulle dogane, alla legge del 12 giugno 2009 sull'IVA, alla legge del 20 giugno 2014<sup>47</sup> sulle derrate alimentari, alla legge del 1° luglio 1966<sup>48</sup> sulle epizoozie, alla legge del 20 giugno 1986<sup>49</sup> sulla caccia o alla legge federale del 21 giugno 1991<sup>50</sup> sulla pesca, perseguibile dalla stessa autorità federale, è applicata la pena comminata per l'infrazione più grave; la pena può essere adeguatamente aumentata.<sup>51</sup>

## Capitolo 6: Disposizioni finali

### Sezione 1: Disposizioni esecutive

**Art. 32** Esecuzione da parte di Confederazione e Cantoni

<sup>1</sup> Il Consiglio federale emana le prescrizioni d'esecuzione. Può autorizzare l'USAV a emanare prescrizioni esecutive di natura tecnica.<sup>52</sup>

<sup>2</sup> L'esecuzione spetta ai Cantoni, se la presente legge non prevede altrimenti. I Cantoni possono prevedere un'esecuzione a livello regionale.

<sup>2bis</sup> Il Consiglio federale può obbligare i Cantoni a informare la Confederazione sulle misure esecutive adottate e sui risultati dei controlli e degli esami effettuati.<sup>53</sup>

<sup>3</sup> Il Consiglio federale determina in qual misura i centri di detenzione di animali devono essere controllati e secondo quali modalità dev'essere sorvegliato lo svolgimento degli esperimenti sugli animali. Il controllo delle aziende di detenzione degli animali e i relativi rilevamenti di dati devono essere coordinati con i controlli richiesti dalla legislazione sull'agricoltura, sulle epizoozie e sulle derrate alimentari.

<sup>45</sup> RS **641.20**

<sup>46</sup> RS **453**

<sup>47</sup> RS **817.0**

<sup>48</sup> RS **916.40**

<sup>49</sup> RS **922.0**

<sup>50</sup> RS **923.0**

<sup>51</sup> Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. alla L del 20 giu. 2014 sulle derrate alimentari, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU **2017** 249; FF **2011** 5017).

<sup>52</sup> Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6279; FF **2011** 6287).

<sup>53</sup> Introdotto dal n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6279; FF **2011** 6287).

<sup>4</sup> Il Consiglio federale disciplina la formazione e la formazione continua delle persone che svolgono funzioni nell'ambito dell'esecuzione della presente legge.<sup>54</sup>

<sup>5</sup> L'esecuzione della procedura di autorizzazione secondo l'articolo 7 capoverso 2 e la sorveglianza dell'importazione, del transito e dell'esportazione di animali e di prodotti animali presso i posti d'ispezione frontaliere riconosciuti sono di competenza della Confederazione.<sup>55</sup>

#### **Art. 32a**<sup>56</sup> Cooperazione internazionale

Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali sulla formazione, lo svolgimento di controlli e lo scambio di informazioni nell'ambito della protezione degli animali.

#### **Art. 32b**<sup>57</sup> Opposizione

<sup>1</sup> Le decisioni dell'USAV possono essere impugnate con opposizione.

<sup>2</sup> L'effetto sospensivo di un'opposizione può essere revocato.

<sup>3</sup> Il termine di opposizione è di 10 giorni.

#### **Art. 33** Servizi specializzati cantonali

Ogni Cantone istituisce un servizio specializzato sotto la responsabilità del veterinario cantonale e atto a garantire l'esecuzione della presente legge e delle prescrizioni emanate in virtù della stessa.

#### **Art. 34** Commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali

<sup>1</sup> Ogni Cantone istituisce una commissione di specialisti per gli esperimenti sugli animali, indipendente dall'autorità che rilascia le autorizzazioni e in cui sono rappresentate adeguatamente le organizzazioni per la protezione degli animali. Più Cantoni possono istituire una commissione in comune.

<sup>2</sup> La commissione esamina le domande e formula una proposta all'autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni. Essa partecipa al controllo dei centri di custodia di animali da laboratorio e al controllo dello svolgimento degli esperimenti. I Cantoni possono affidarle ulteriori compiti.

<sup>54</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6279; FF **2011** 6287).

<sup>55</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6279; FF **2011** 6287). Vedi art. 45a qui appresso.

<sup>56</sup> Introdotto dal n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6279; FF **2011** 6287).

<sup>57</sup> Introdotto dal n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6279; FF **2011** 6287).

**Art. 35** Commissione federale per gli esperimenti sugli animali

<sup>1</sup> Il Consiglio federale istituisce una commissione per gli esperimenti sugli animali composta di specialisti. La commissione presta consulenza all'USAV ed è a disposizione dei Cantoni per questioni di principio e per casi controversi.<sup>58</sup>

<sup>2</sup> La Commissione federale per gli esperimenti sugli animali collabora con la Commissione federale d'etica per la biotecnologia nel settore non umano.

**Art. 35a<sup>59</sup>** Commissioni d'esame

<sup>1</sup> Il Consiglio federale può nominare commissioni d'esame incaricate di far sostenere gli esami alle persone che esercitano funzioni nell'ambito dell'esecuzione della presente legge.

<sup>2</sup> Le commissioni d'esame notificano i risultati degli esami mediante decisione formale.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale può delegare ai Cantoni la competenza di organizzare tali esami.

**Art. 36** Statistica degli esperimenti sugli animali

L'USAV pubblica annualmente una statistica su tutti gli esperimenti sugli animali eseguiti in Svizzera.<sup>60</sup> Informa il pubblico in merito alle questioni concernenti gli esperimenti sugli animali e alle modificazioni genetiche sugli animali.

**Art. 37** Convenzioni sugli obiettivi

Il Consiglio federale può stipulare con i Cantoni convenzioni sugli obiettivi per determinati settori dell'esecuzione della presente legge.

**Art. 38** Collaborazione di organizzazioni e ditte

<sup>1</sup> La Confederazione e i Cantoni possono avvalersi della collaborazione di organizzazioni e ditte per l'esecuzione della legge oppure istituire organismi idonei a tal fine.

<sup>2</sup> La Confederazione e i Cantoni sorvegliano la collaborazione di tali organizzazioni e ditte. L'autorità competente definisce in un mandato di prestazioni i compiti e i poteri loro attribuiti. Le ditte e le organizzazioni interessate devono rendere conto a tale autorità della loro gestione e contabilità. È fatto salvo il controllo parlamentare nella Confederazione e nei Cantoni.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale e i Cantoni possono autorizzare le organizzazioni e le ditte incaricate a fatturare emolumenti per la loro attività.

<sup>58</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6279; FF 2011 6287).

<sup>59</sup> Introdotto dal n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6279; FF 2011 6287).

<sup>60</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6279; FF 2011 6287).



**Art. 39** Diritto di accesso

Le autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge hanno accesso ai locali, alle attrezzature, ai veicoli, agli oggetti e agli animali; in tale funzione hanno qualità di organi della polizia giudiziaria.

**Art. 40** Alta vigilanza della Confederazione

L'alta vigilanza della Confederazione sull'esecuzione della presente legge da parte dei Cantoni è esercitata dal Dipartimento federale dell'interno<sup>61</sup>.

**Art. 41** Emolumenti

<sup>1</sup> L'esecuzione della presente legge, salvo sua disposizione contraria, è esente da emolumenti.

<sup>2</sup> I Cantoni sono autorizzati a riscuotere emolumenti per:

- a. le autorizzazioni e le decisioni;
- b. i controlli che hanno dato luogo a contestazioni;
- c. le prestazioni speciali che hanno causato un onere superiore all'ordinaria attività ufficiale.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale fissa il quadro tariffale degli emolumenti cantonali.

**Art. 42** Disposizioni cantonali

<sup>1</sup> I Cantoni sono tenuti ad emanare le disposizioni cantonali complete necessarie per l'esecuzione della presente legge.

<sup>2</sup> I Cantoni comunicano le prescrizioni esecutive al Dipartimento federale dell'interno.

**Sezione 2: Abrogazione del diritto previgente e disposizioni transitorie****Art. 43** Diritto previgente: abrogazione

La legge del 9 marzo 1978<sup>62</sup> sulla protezione degli animali è abrogata.

**Art. 44** Disposizione transitoria dell'articolo 16

A partire dal 1° gennaio 2009 la castrazione chirurgica di porcellini è vietata se effettuata senza anestesia. Se fino a tale data non fosse disponibile un metodo alter-

<sup>61</sup> Nuova espr. giusta il n. I 14 dell'O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3655). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

<sup>62</sup> [RU 1981 562 1064, 1991 2345, 1995 1469 art. 59 n. 1, 2003 4181 4803 all. n. 3, 2006 2197 all. n. 45]

nativo praticabile, il Consiglio federale può differire di due anni al massimo l'entrata in vigore del divieto.

**Art. 45** Disposizione transitoria concernente la protezione giuridica

Fino all'entrata in vigore della legge del 17 giugno 2005<sup>63</sup> sul Tribunale amministrativo federale, la protezione giuridica è disciplinata come segue, a complemento delle disposizioni generali della procedura federale: la Commissione di ricorso DFE giudica i ricorsi contro le decisioni dell'USAV.

**Art. 45a**<sup>64</sup> Disposizione di coordinamento

Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la legge federale del 16 marzo 2012<sup>65</sup> sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) o la modifica del 15 giugno 2012 della LPAn, alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due leggi, gli articoli 27 capoverso 1, 31 e 32 capoverso 5 LPAn saranno modificati come segue:

...<sup>66</sup>

### Sezione 3: Referendum ed entrata in vigore

**Art. 46**

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Questa verrà pubblica nel Foglio federale qualora l'iniziativa popolare «Per una protezione degli animali al passo con i tempi (Sì alla protezione degli animali!)» sarà stata ritirata, oppure respinta in votazione popolare<sup>67</sup>.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° settembre 2008<sup>68</sup>

<sup>63</sup> RS 173.32. La L è entrata in vigore il 1° gen. 2007.

<sup>64</sup> Introdotta dal n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6279; FF 2011 6287).

<sup>65</sup> FF 2012 3081

<sup>66</sup> Le mod. possono essere consultate alla RU 2012 6279.

<sup>67</sup> L'iniziativa popolare è stata ritirata (FF 2006 341).

<sup>68</sup> DCF del 23 apr. 2008